



## Investimenti X Termine per la rendicontazione al 31 ottobre 2024

### FAI INFORMA 204/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino ricorda alle imprese che hanno presentato domanda per i contributi agli investimenti, di cui al DM 1/12/2023 (cd. Investimenti X), che entro il **31 ottobre 2024 alle ore 16.00** devono caricare in piattaforma (della RAM SpA) tutta la documentazione necessaria a rendicontare l'investimento effettuato.

Questo adempimento è richiesto quale condizione indispensabile per l'ottenimento del beneficio, oltre che come presupposto per la regolare presentazione di ulteriori richieste della stessa natura (ad es. quelle per i cd. Investimenti XI, di cui al DM 6/8/2024 – cfr. circolare fai informa n. 168/2024 del 16/9/2024 – per il quale alla data odierna non risulta ancora emanato il decreto direttoriale attuativo, con la fissazione del click-day per le istanze).

In ordine alla **rendicontazione** giova ricordare che tutte le aziende che hanno prenotato le risorse nel periodo d'incentivazione e che sono risultate aggiudicatari del beneficio durante il periodo del click-day, hanno l'onere di dimostrare il perfezionamento dell'investimento e l'avvio del medesimo a partire almeno dal 19 gennaio 2024.

Oltre alla documentazione tecnica specifica per ciascuna tipologia di investimenti ([cfr. DD 31/1/2024, n. 28](#)), la rendicontazione richiede altresì la trasmissione della prova documentale dell'intero pagamento del prezzo, mediante la produzione della fattura debitamente quietanzata da cui risulti il prezzo del bene e, per le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all'allegato I del DM 1/12/2023.

Negli acquisiti in leasing, è necessario dare prova del pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione, tramite la fattura rilasciata dalla società di leasing debitamente quietanzata, oppure con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta società. Sempre in caso di leasing, occorrerà poi dimostrare la piena disponibilità del bene, producendo copia del verbale di presa in consegna (art. 4.6).

Nel caso di acquisto di veicoli, la concessione dell'incentivo è subordinata anche alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione degli stessi, comprovabile con ricevuta (mod. M 2119) rilasciata dall'UMC, sia avvenuta in Italia fra la data di entrata in vigore del DM 317/2023 (ovvero a partire dal 19 gennaio 2024) ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione (31 ottobre 2024). In nessun caso, vengono considerate le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, ovvero immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri «zero» (art. 4.7).

Per gli atti redatti in lingua straniera è richiesta, a pena di esclusione, la traduzione in lingua italiana (secondo le norme in materia di documentazione amministrativa).